



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

N. 30/23 R.G.

N. 2/23 R.D Ordinanze

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

Avv. Maria Masi	Presidente
Avv. Carla Secchieri	Segretario f.f.
Avv. Patrizia Corona	Componente
Avv. Francesco Greco	“
Avv. Giuseppe Gaetano Iacona	“
Avv. Giuseppe Altieri	“
Avv. Stefano Bertolini	“
Avv. Francesco Caia	“
Avv. Donato Di Campi	“
Avv. Francesco Napoli	“
Avv. Francesco Pizzuto	“
Avv. Francesca Sorbi	“
Avv. Isabella Maria Stoppani	“

Con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Baldi ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel giudizio proposto l'Avv. Sebastiano Comegna (C.F.CMGSSST55A27L049A), nato a Taranto il 27.01.1955 e ivi residente alla Via Pitagora 36, con domicilio eletto presso il proprio Studio Legale in Taranto alla via Mignogna 1,

nei confronti

della Commissione elettorale dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, in persona del legale rappresentante p.t.;

del Presidente *p.t.* della Commissione elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

dell'Ordine degli avvocati di Taranto, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

e

del Presidente *p.t.* del COA di Taranto, in persona del legale rappresentante *p.t.*

per la sospensione dell'efficacia, anche a mezzo decreto presidenziale di urgenza:

- del verbale del 23.1.2023 della Commissione elettorale presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto, con il quale la parte ricorrente è stato dichiarata incandidabile e, per l'effetto, esclusa dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per il quadriennio 2023/2026, bandite per i giorni 25 - 28.1.2023;

- della nota protocollo 0000666 del 24/01/2023, inviata in data 24.01.2023 via PEC, con cui il Presidente della Commissione ha comunicato al ricorrente l'esclusione della candidatura; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non comunicato, che ha determinato l'esclusione del ricorrente dalla competizione elettorale.

Sono presenti:

Per il ricorrente è presente l'avv Carlo Panzuti

Per il Consiglio dell'Ordine di Taranto nessuno è presente

Per la Commissione elettorale nessuno è presente

Udita la relazione della relatrice, Presidente, Maria Masi;

Inteso il P.G. che ha concluso per la conferma del provvedimento cautelare del CNF;

Inteso l'avv. Carlo Panzuti, in sostituzione del ricorrente, il quale si riporta integralmente al reclamo e chiede la conferma del decreto CNF 16/2023

Svolgimento del processo

1. Con ricorso pervenuto via PEC il 24.1.2023, l'Avv. Sebastiano Comegna, candidato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, fissate per i giorni 25-28.1.2023, ha proposto domanda ex art. 700 e 669-ter c.p.c. volta ad ottenere tutela cautelare d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, chiedendo di essere riammesso alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine per il quadriennio 2023/2026 e la sospensione del verbale che ne aveva disposto l'incandidabilità «*Per non essere trascorso [...] un numero di anni uguale a quello in cui si è svolto il [...] precedente mandato*», nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non comunicato.

L'Avv. Comegna ha argomentato sulla sussistenza della giurisdizione del CNF e del potere cautelare d'urgenza in capo al suo Presidente (I e III), ha altresì denunciato due motivi di illegittimità (II) dell'impugnato verbale di esclusione, preannunciando futura azione di merito volta all'annullamento del medesimo.

In particolare, la parte ricorrente ha lamentato:

«II. 1. *Errore sui presupposti di fatto: il ricorrente come sopra indicato è stato dichiarato incandidabile dalla Commissione elettorale che tale lo ha ritenuto applicando erroneamente l'art. 3 della legge n. 113 del 2017.*

II.2 *Eccesso di potere per manifesto difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento di potere.*

Di conseguenza ha chiesto:

«previa adozione ai sensi dell'art. 36 l. 247/2012, 700 e 669 ter c.p.c., di decreto cautelare di urgenza, ogni provvedimento ritenuto di giustizia riguardante le fattispecie esposte in narrativa ivi inclusa l'esclusione dalla Commissione Elettorale dei componenti di cui si è dimostrato l'effettivo conflitto di interesse.

Per quanto riguarda la richiesta di Decreto Presidenziale (o di un Consigliere Delegato), giova ribadire la richiesta

1) che il Decreto Presidenziale (o di un Consigliere Delegato) sia emesso con la massima urgenza e, comunque entro il giorno 24 gennaio 2023, anche per consentire al diretto interessato il tempo utile per pubblicizzare la propria riammissione alle elezioni indette dal COA ed inserire il nominativo del ricorrente nel software relativo al voto elettronico, con i l relativo numero di riferimento;

2) che sia ordinato che il candidato Avv. Sebastiano Comegna sia ricollocato nella medesima posizione in cui il medesimo era risultato originariamente candidato».

2. Riconosciute le indifferibili e prevalenti ragioni di urgenza, consistenti nell'imminente inizio delle operazioni elettorali fissato per la giornata del 25.1.2023, e la ricorrenza del *fumus boni juris*, con decreto monocratico del 24.1.2023 la Presidente del Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 669/ter c. 4, c.p.c. provvedeva *inaudita altera parte* accogliendo il ricorso e per l'effetto disponendo che la Commissione elettorale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, in persona del Presidente, provvedesse all'immediata ammissione della candidatura del ricorrente avv. Comegna.

Contestualmente, fissava l'udienza del giorno 27 gennaio 2023, ore 13.00, per la comparizione delle parti, ai fini della conferma, modifica o revoca del provvedimento cautelare in sede collegiale, assegnando al ricorrente il termine perentorio del 25 gennaio 2023 per le notifiche del ricorso e del decreto.

3. Il ricorrente depositava ritualmente presso la Segreteria prova delle avvenute e tempestive notificazioni;

4. In data 26 gennaio 2023, il Presidente del COA di Taranto nonché Presidente della Commissione elettorale, senza costituirsi in nessuna delle due qualità, indirizzava a questo Giudice, mediante PEC inoltrata alla sola segreteria, comunicazione con la quale dava atto dell'avvenuta ottemperanza di quanto disposto in via cautelare, contestualmente chiedendo il rinvio dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, evidenziando che le operazioni di voto in corso gli impedivano – come pure alla parte ricorrente e agli ulteriori controinteressati - la partecipazione personale all'udienza. Peraltro, rappresentava la circostanza che gli esiti delle elezioni avrebbero potuto condurre alla cessazione della materia del contendere.

Nella medesima giornata pervenivano analoghe richieste di rinvio degli Avvocati, tutti non costituiti, Avv. Fabrizio Todaro, Avv. Francesco D'Errico Avv. Giovanni Cigliola, Avv. D'Arcangelo Maria, Avv. Maria Casiello, Avv. Daniele Sacco, Avv. Antonella Semeraro, Avv. Francesca Fischetti, Avv. Giovanna Liuzzi, Avv. Giovanni Albano, Avv. Vincenzo Monteforte, Avv. Luigi Spadaro, Avv. Francesco Sallustio, Avv. Nicoletta Erroi, Avv. Giovanna Ursolo, Avv. Galluzzo Gianluca, Avv. Rocco Suma, Avv. Stefania Cazzato, Avv. Salvatore Difonzo.

5. All'udienza del 27 gennaio 2023, l'Avv. Carlo Panzuti, presente in sostituzione del ricorrente, insisteva per la trattazione del procedimento, sottolineando l'assenza di impedimenti legittimi a sostegno del richiesto rinvio.

Il Collegio, sentito il PG che non si opponeva al rinvio, si riservava la decisione sull'istanza e, sciogliendo la riserva assunta dopo la valutazione in camera di consiglio, pronunciava ordinanza disponendo di procedere alla trattazione, non ritenendo sussistente legittimo impedimento proveniente da parti costituite e peraltro trattandosi di procedimento cautelare riguardante la partecipazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, già in corso di svolgimento.

Indi si procedeva alla discussione. Sentito il difensore della parte ricorrente, che concludeva chiedendo la conferma del decreto, richiamandosi al ricorso, e del PG, analogamente concludeva per la conferma del medesimo, il Collegio, in esito alla camera di consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. In sede monocratica, questo Giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti della cautela con riferimento al primo motivo di ricorso articolato dall'Avv. Comegna, rivolto a contestare l'esclusione della propria candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per la consiliatura 2023/2026 per violazione dell'art. 3 della l. n. 113/2017.
2. Il decreto merita di essere confermato in questa sede collegiale per le ragioni che seguono e con motivazione più estesa attesa la tendenziale autosufficienza della misura cautelare anticipatoria richiesta *ante causam* e non soggetta al regime di strumentalità rigida prescritto dall'art. 669/*octies* c.p.c.
3. Il ricorrente ha rappresentato di essere stato consigliere dell'Ordine nell'ambito della consiliatura 2015/2018 e di non aver presentato la propria candidatura per quella relativa al successivo quadriennio 2019/2022.
4. La Corte costituzionale, nell'escludere l'illegittimità costituzionale del divieto disposto dall'art. 3, c. 3 della l. n. 113/2017 ha sottolineato come lo stesso impedisca «la candidatura esclusivamente per il terzo mandato “consecutivo”, di conseguenza consentendola una volta decorsa una tornata elettorale dopo l'espletamento del secondo mandato consecutivo e rendendo poi, comunque, possibile il terzo mandato consecutivo ove uno dei due precedenti mandati non abbia raggiunto la durata dei due anni» (3.1.1). Le Sezioni Unite, nella sentenza n. 8566/2021, si sono espressamente soffermate sul terzo capoverso del terzo comma, in base al quale la Commissione elettorale ha disposto l'esclusione del ricorrente. La disposizione, che segue quella di divieto (*i.e.*: «Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi»), stabilisce che «La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato». La suprema Corte ha specificato come il periodo di tempo idoneo ad evitare «la cristallizzazione della rappresentanza» coincide con la durata legale dell'ultima consiliatura cui il candidato ha partecipato ovvero con la fine anticipata della stessa per scioglimento del Consiglio (c.d. «mandato oggettivo»). A questo proposito la sentenza precisa che l'interpretazione «in chiave oggettiva del termine mandato[...]» «oltre a sottrarre la norma al pericolo di elusioni, quali quelle paventate dai ricorrenti, assicura altresì che il giudizio in merito alla rieleggibilità dell'ex consigliere possa essere condizionata da variabili non preventivabili quali, come nella specie avvenuto, il differimento delle elezioni ovvero la maggiore sollecitudine degli organi consiliari nel procedere all'espletamento dell'*iter* per l'avvicendamento degli organi elettivi» (4.9 e 4.10 della motivazione).
5. Sono chiarissime, dunque, le Sezioni Unite nello statuire che nessun rilievo può assumere la circostanza che le elezioni per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine, indette alla scadenza del quadriennio nel rispetto della legislazione elettorale, si siano concluse più o meno rapidamente e che, di conseguenza la neoletta compagine consiliare si sia insediata poco prima o poco dopo il quadriennio. Nel caso di specie, sia la consiliatura 2015/2018 che ha visto tra gli eletti l'Avv. Comegna, sia la consiliatura 2019/2022, alla quale il medesimo non ha partecipato, hanno avuto regolare durata, sicché, nel pieno rispetto del percorso argomentativo indicato dalle Sezioni Unite, non ricorre il divieto di terza elezione successiva.
6. Così ricostruito il quadro normativo, è evidente che l'incandidabilità dell'Avv. Comegna per il quadriennio 2023/2026, motivata «Per non essere trascorso [...] un numero di anni uguale a quello in cui si è svolto il [...] precedente mandato», non trovi conferma nel disposto dell'art. 3 della legge n. 113/2017 per come

interpretato dalla Corte costituzionale n. 113/2017 e dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 8566/2021, richiamata dalla Commissione elettorale nel verbale di cui si è chiesta in questa sede la sospensione.

7. L'accoglimento con ordinanza della domanda cautelare *ante causam* spiegata e la conseguente piena tutela della situazione giuridica rappresentata dal ricorrente assorbe l'esame del secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto dall'Avv. Sebastiano Comegna (C.F.CMGSST55A27L049A) e, per l'effetto, conferma il decreto emesso *inaudita altera parte* il 24 gennaio 2023 e depositato in pari data con cui lo stesso è stato riammesso alla competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto per la consiliatura 2023/2026.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di rito.

Così deciso in Roma,

oggi 27 gennaio 2023

Il Segretario F.F.

F.to Avv. Carla Secchieri

Il Presidente

F.to Avv. Maria Masi

Depositata in data 31 gennaio 2023

La Consigliera Segretaria

F.to Avv. Rosa Capria

Copia Conforme all'originale

La Consigliera Segretaria

Avv. Rosa Capria